

SCHEMA DI CONVENZIONE

"Programma di valutazione epidemiologica", relativamente ai requisiti tecnici, della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco – D.M. n. 321/2016

TRA

REGIONE LAZIO – con sede in Roma, Via R.R. Garibaldi n. 7 – C.F. 80143490581, nella persona dell'Ing. Flaminia Tosini Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti nata a ____ il __/__/____, CF: _____;

E

DIPARTIMENTO DI EPIDEMIOLOGIA del SSR del Lazio - ASL ROMA 1 - con sede in Via Cristoforo Colombo, 112 – 00147 Roma, C.F./P.IVA 13664791004 nella persona della dott.ssa Marina Davoli, nata a Salerno il _____, C.F. _____, in virtù della delega dal Direttore Generale conferita con Delibera 292/10 per la sottoscrizione di Atti muniti di idonei poteri di firma

VISTA

- la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i. e, in particolare l'art. 15 che prevede: "*anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991, che modifica la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
- la Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
- la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale che, in vista di questa finalità "*istituisce un quadro per la responsabilità ambientale*" basato sul principio "*chi inquina paga*";
- la L.R. 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii. "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento organizzativo*";
- la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii. "*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il "*Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale*";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte Quarta, la quale detta norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei Siti inquinati;
- la D.G.R. 451/2008 "*Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da D.lgs.152/2006, Parte IV, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.*";
- l'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "*Codice dei Contratti Pubblici*";

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio articola le sue funzioni in Direzioni Regionali le cui competenze sono state definite nell'ambito legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante norme sulla "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni e nel regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018 recante "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni" si è disposta una riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale attraverso la modifica puntuale di taluni articoli e allegati del regolamento regionale n. 1/2002 è stata costituita la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19/05/2005, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/06/2005, n. 3441, così come modificata e integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/07/2005, n.3447, sono stati definiti i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la sopra citata situazione di crisi;
- che l'art. 11 quaterdecies, comma 15 della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, pubblicata in GU 281 del 2 dicembre 2005, l'area della Valle del Sacco è stata inserita nell'elenco dei siti ad alto rischio ambientale, relativamente ai primi interventi di bonifica di interesse nazionale;
- con disposizione n. 2 del 9 settembre 2005, prot. 196/05, il Commissario delegato, a scopo cautelativo, ha disposto misure restrittive per l'utilizzazione dell'area interessata dalla situazione emergenziale, ricadente nei comuni di Colferro, Segni, Anagni, Gavignano, Paliano, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, in particolare sono state interdette all'uso agricolo e zootecnico: a) le aree esondabili con periodo di ritorno inferiore ai 30 anni (fascia A e B1 come definite dalla Autorità di Bacino Liri Garigliano) e b) le porzioni di territorio rientranti nella fascia di 100 m dall'argine del fiume, salvo che venga superato un dislivello altimetrico superiore a 5 metri;
- con disposizione n. 226 del 19 novembre 2010, prot. 2035, sulla base dei risultati della caratterizzazione di seconda fase delle aree agricole ripariali, già eseguita nel 2008 dall'Ufficio commissariale nel Sito di Interesse Nazionale gestito dal Ministero dell'Ambiente, applicando il principio della massima cautela, ha esteso parte delle misure restrittive per l'utilizzazione delle aree di cui alla Disposizione n. 2 del 9 settembre 2005 anche alle aree agricole/ripariali, site nei comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra;
- che in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e, in particolare, l'art. 3, comma 2, le gestioni commissariali che operavano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni non sono state suscettibili di proroga o rinnovo per la prosecuzione dei relativi interventi;
- con Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 61 / 2013, n. 153/2014 e n. 253/2015, la Regione Lazio è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle

attività necessarie al superamento della situazione di criticità nella valle del fiume Sacco senza soluzione di continuità e ed è stata prorogata la durata della contabilità speciale fino al 31 marzo 2016;

- in seguito all'entrata in vigore dell'art. 7, D.lgs. 12 maggio 2016 n. 90 la durata massima delle contabilità speciali è stata prevista in 36 mesi dopo la fine degli stati di emergenza e pertanto, la contabilità speciale non è stata più prorogata;

- in sede di Conferenza dei servizi dell'8 giugno 2017 è stato formalizzato il passaggio delle competenze ex OO.C.D.P.C. nn. 61/2013, 153/2014 e 253/2015 (ex Ufficio commissariale per l'emergenza socio economico ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco) dalla Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti alla Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche, competente per materia in via ordinaria;

- le suddette competenze rientrano tra quelle trasmesse alla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

- con D.M. n. 4352 del 31 gennaio 2008 è stato approvato il perimetro del S.I.N. Bacino del Fiume Sacco, in un'area differente rispetto a quella affidata al Commissario delegato e successivamente transitata nelle competenze Regionali attraverso la succitata Ordinanza n. 61 del 2013;

- nel corso di decenni la produzione di sostanze chimiche nei complessi industriali della Valle del Sacco è stata accompagnata dalla produzione di ingenti quantità di residui di lavorazione, il cui smaltimento ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi un elemento di forte rischio ambientale, specie per la contaminazione diffusa di beta - esaclorocicloesano e che il fiume Sacco è stato potenziale veicolo per la contaminazione delle aree riparali attraverso esondazione o a seguito di irrigazione dei terreni con acque captate dall'alveo fluviale o per una combinazione dei due fenomeni, facendo sì che l'area di cui trattasi presenta diverse criticità ambientali con rilevanti implicazioni per la salute della popolazione residente;

- i risultati del progetto per la valutazione della "Salute della popolazione nell'area della Valle del Sacco" – DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000-2006, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 19 maggio 2005, coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia della ASL ROMA1, articolato in quattro azioni principali, tra cui l'indagine trasversale sulla popolazione con caratterizzazione del livello di accumulo di contaminanti organici (Biomonitoraggio) hanno dimostrato una grave contaminazione umana di carattere cronico da β -HCH, in particolare, per i residenti in prossimità del fiume che presentavano valori significativamente più elevati del resto della popolazione e che ha, altresì, evidenziato che i livelli di contaminazione erano in rapporto con l'uso pregresso dell'acqua dei pozzi locali e con il consumo di prodotti alimentari locali;

- sulla base di questi risultati e considerata la molteplicità dei potenziali effetti tossici del β -HCH (effetti epatici, immunologici, neurologici, riproduttivi, cardiovascolari, cancerogeni, ormonali), le cui evidenze scientifiche sono però ancora molto incerte, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno, nel 2009, mettere in atto il programma di "Sorveglianza sanitaria ed epidemiologica della popolazione residente in prossimità del fiume Sacco", approvato con Determinazione Dirigenziale n. B0244/2009, con una valutazione di biomonitoraggio umano periodico;

- la contaminazione delle acque afferenti al bacino idrografico del fiume Sacco è stata oggetto di attività di monitoraggio da parte della ASL ROMA5 in collaborazione con ARPA Lazio e che i dati relativi a specifiche campagne di misura hanno messo in evidenza livelli di contaminazione delle acque per diversi inquinanti, oltre all' esaclorocicloesano, quali arsenico, fitofarmaci e metalli;

- l'intera area del SIN è caratterizzata da una rilevante attività agricola e di allevamento, le acque del fiume Sacco utilizzate per scopo irriguo rappresentano un importante potenziale veicolo di contaminazione dell'intera catena alimentare e che tali aspetti sottolineano l'importanza della pianificazione di specifici studi epidemiologici ad hoc finalizzati a valutare lo stato di salute della popolazione residente in relazione al consumo di acqua e di prodotti agricoli;
- i dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico nella provincia di Frosinone effettuato da Arpa Lazio, che evidenziano elevate concentrazioni delle polveri sottili (PM10 e PM2.5) e degli ossidi di azoto (NO2 e NOx), in particolare durante tutto il periodo invernale con rilevanti implicazioni per la salute della popolazione residente e che il quadro che emerge è quello di un inquinamento atmosferico diffuso nella provincia, non solo nel fondovalle ma anche nelle valli laterali, attribuibile alla presenza di numerosi impianti industriali, all'uso massivo ed incontrollato di biomassa (legna e pellet) per il riscaldamento, e alla presenza dell'autostrada che percorre tutta la valle, in un contesto di condizioni meteorologiche nella valle non consentono la dispersione degli inquinanti e la Valle del Sacco è oggettivamente assimilabile alla pianura padana per le condizioni di stagnazione dell'aria;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 228 del 09/05/2017 è stata deliberata la realizzazione di un Presidio Salute e Ambiente (PresSA) presso l'Ospedale di Anagni (FR) ed è stato approvato il "Programma di valutazione epidemiologica", relativamente ai requisiti tecnici, della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco – D.M. n. 321/2016”;
- il programma di valutazione epidemiologica di cui alla DGR n. 228/2017 non ha trovato attuazione in attesa di una programmazione delle risorse economiche e finanziarie necessarie attraverso un accordo di programma con il MATTM trattandosi di un intervento da attuare in un SIN;
- con Decreto n. 51 del 10/04/2019 è stato approvato l'Accordo di Programma “per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco”, sottoscritto in data 12 marzo 2019, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio, il cui valore complessivo ammonta ad € 53.626.188,68;
- l'accordo di programma di cui sopra individua all'art. 3 la Regione Lazio quale Responsabile unico dell'attuazione (RUA) degli interventi nello stesso programmati, prevedendo che per la realizzazione degli interventi il RUA può ricorrere sia alla forma della gestione diretta sia all'affidamento di prestazioni di servizio e di lavori all'esterno, ivi incluse le proprie società in house nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia;
- nell'Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco è previsto nell'Allegato Tecnico “l'attività di monitoraggio sanitario/ambientale e di indagine epidemiologica”;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” prevede che due o più amministrazioni possano concludere accordi tra di loro e tale attività è esclusa dall'applicazione del Codice stesso qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- in seguito a vari incontri svoltisi in tema, tra cui l'ultimo in data 11 giugno 2019, è emerso come indispensabile, sulla base di tali criticità elaborare, da parte del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, il "Programma di valutazione epidemiologica" della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Valle del Sacco avente durata biennale che prevede la realizzazione di un sistema di valutazione epidemiologica della popolazione basato su un programma di lunga durata in grado di fornire alle amministrazioni ed alla popolazione informazioni sullo stato di salute, sui fattori di rischio e sui possibili cambiamenti attraverso un potenziamento degli interventi di prevenzione e promozione della salute in un'area a forte pressione ambientale;

- il Dipartimento di Epidemiologia del S.S.R. ha specifiche competenze scientifiche nel campo degli studi di epidemiologia ambientale ed, in particolare delle aree ad elevato rischio;

- il suddetto studio presenta una particolare complessità e richiede specifiche competenze;

- è interesse pubblico comune a tutte le parti contraenti avviare il programma di valutazione epidemiologica in oggetto;

- la presente Convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra la Regione Lazio e Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, al fine della buona conduzione del programma, anche per mezzo di una razionale e semplificata procedura per la raccolta dei dati scientifici e l'utilizzazione dei fondi assegnati;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. L'Allegato Tecnico è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della presente convenzione è il rapporto di collaborazione tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio – ASL RM1 per la realizzazione del "programma di valutazione epidemiologica" della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco - DM n.321/06 nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco.

Art. 3

Le Parti condividono ed accettano il contenuto del programma riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento, e al finanziamento, ribadendo l'impegno alla conduzione nei tempi e modi

stabiliti, del progetto medesimo, che costituiscono parte dell'accordo come allegato, ognuna per quanto di propria competenza.

Art. 4

Il coordinatore scientifico del progetto è _____ del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio – ASL Roma 1.

Il Responsabile dell'attuazione della convenzione per la Regione Lazio è _____

Art. 5

Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell'allegato tecnico nel quale, fra l'altro, vengono riportati gli obiettivi che si intendono perseguire. Nel corso dello svolgimento dei lavori in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.

Art. 6

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno svolgersi entro _____ a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Art. 7

La Regione Lazio si impegna a rimborsare al Dipartimento di Epidemiologia le spese sostenute per lo svolgimento del programma in questione, in seguito a dettagliata rendicontazione e nel limite massimo di € 960.000,00 (novecentosessantamila/00).

Tali somme sono fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi del DPR 633/1972 s.m.i.

Art. 8

Il rimborso delle spese sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota nella misura massima del 10% dell'importo complessivo, a titolo di anticipazione, subordinata alla presentazione di una domanda di pagamento dell'anticipo;
- b) una seconda quota del 40% al superamento del 50% delle attività realizzate;
- c) una terza quota del 50 % pari al saldo a conclusione del progetto, previa presentazione di relazione finale e rendicontazione

Il rimborso delle spese nelle fasi b) e c) da parte della Regione Lazio avverrà dietro presentazione di relazione sullo stato di avanzamento del programma e di rendicontazione dettagliata delle spese sostenute.

Sulla rendicontazione la Regione si riserva ogni valutazione in merito.

Art. 9

Le Parti si impegnano ad adempiere nello spirito di leale collaborazione agli obblighi risultanti dalla presente convenzione, al fine di realizzare gli obiettivi pubblici indicati.

Le parti inoltre, si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 10

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all' esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono pubblici non possono formare oggetto, di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza salvo quanto previsto dalla vigente normativa per la protezione dei dati personali di cui D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 679/2016. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione e alle parti che la hanno sottoscritta.

Art. 12

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno trenta (30) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso, per avere efficacia, dovrà essere supportato da un' idonea e congrua motivazione e dovrà essere preceduto da un tentativo bonario di conciliazione tra i rappresentanti degli enti coinvolti, al fine di tentare di superare le criticità poste a base della eventuale richiesta di recesso.

Nel caso in cui dal recesso, derivi per la Regione Lazio, quale soggetto pagatore, l'impossibilità di raggiungere i fini pubblici che hanno dato origine alla proposta di convenzione, nulla sarà dovuto per le attività parziali e prive di utilità finale poste in essere dai soggetti recedenti.

Resta fermo l'obbligo giuridico di indennizzo o di eventuale risarcimento danni, nel caso in cui un soggetto firmatario non adempia con buona fede e correttezza agli obblighi pattuiti in convenzione, generando un danno nel perseguimento dei fini istituzionali degli altri enti pubblici coinvolti.

Art. 13

Tutte le controversie relative o derivanti dalla presente Convenzione, ivi comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, qualora non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione di ogni Foro concorrente e di qualsiasi devoluzione arbitrale.

Art. 14

La presente Convenzione non è modificabile, se non per espresso accordo scritto tra le parti e resta in vigore per tutta la durata del progetto, compresi gli eventuali periodi di proroga concessi dal Ministero della Salute.

Art. 15

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 16

Tutte le controversie relative o derivanti dalla presente Convenzione, ivi comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, qualora non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione di ogni Foro concorrente e di qualsiasi devoluzione arbitrale.

Art. 17

La presente Convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Direzione Politiche Ambientali E Ciclo Dei Rifiuti Regione Lazio Il Direttore Dott.ssa Flaminia Tosini		Dipartimento Di Epidemiologia SSR Del Lazio ASL Roma 1 Il Direttore
		Dipartimento Di Epidemiologia SSR Del Lazio ASL Roma 1 Coordinatore Scientifico del Programma